



Comune di Cassino

Proposta nr. 268 Del 17/02/2026 -

Num. settoriale 151

Determinazione nr. 458 del 19/02/2026

AREA SERVIZI

Gestione Commercio, Attività Produttive, UMA, Trasporto Pubblico locale, URP, Suap

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.01.2026 AL 30.07.2026, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N 1370/2007, LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998 ALLA SOCIETÀ AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL. CIG: BA704D0B56

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM

VISTO il TU sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Cassino;

VISTI gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

VISTO il proprio Decreto Sindacale n. 22 del 03.12.2021 –prot.n. 61773 del 03.12.2021, avente oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabilità Dirigenziale di alcune aree omogenee della struttura comunale al Segretario Generale, Dott. Pasquale Loffredo, successivamente modificato ed integrato da decreto sindacale n. 10 del 14.03.2023, e confermato dal decreto sindacale n. 18 del 17.06.2024;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il primo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali;
- il quinto comma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 che stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23 gennaio 2020 di modifiche ed integrazione all'assetto organizzativo approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2020 ad oggetto “*Modifica ed Integrazioni alla Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27.2.2017. Aggiornamento articolazione funzionale e servizi*” da ultimo modificata/integrata con Deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 11.01.2022;

VISTE le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 – Annualità 2026, redatte secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2025, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

VISTO il DUP 2026/2028 approvato con delibera di C.C. n. 171 del 05.12.2025 e la nota di aggiornamento al DUP approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2025;

VISTI il PIAO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29.01.2026;

VISTA la nota della Regione Lazio Registro Ufficiale U.1200591. 04-12-2025, assunta al protocollo dell'Ente al numero 71869 del 09.12.2025 (Allegato 14), avente ad oggetto: *“Unità di Rete del trasporto pubblico urbano ed interurbano su strada nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei Comuni capoluogo. Comunicazioni relative alla Legge Regionale n.28/2019. Avvio delle Unità di Rete n.4 “Castelli Romani”, n.8 “Terra di Lavoro” e n.9 “Ciociaria”, che di seguito si riporta:*

“Con la presente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, commi 31-35, della Legge Regionale 28 dicembre 2019, n. 28, si comunica che a decorrere da luglio 2026 nei Comuni ricadenti nelle Unità di Rete n.4 “Castelli Romani”, n.8 “Terra di Lavoro” e n.9 “Ciociaria” avrà avvio il nuovo assetto organizzativo del servizio di trasporto pubblico locale su gomma”.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo a porre in essere ogni adempimento amministrativo di competenza necessario a consentire il corretto passaggio al nuovo assetto dei servizi”;

VISTO l’art. 69 della legge di stabilità della Regione Lazio n. 20 del 31.12.2025, che stabilisce che:

- il comma 34 è sostituito dal seguente: *“Fino alla completa operatività delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a), al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali continuano a esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nonché all’articolo 19, comma 2 ter, della l.r. 30/1998 e successive modifiche. Per l’esercizio in via transitoria delle funzioni di cui al precedente periodo, la Regione assegna in favore degli enti locali le risorse necessarie a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, avvalendosi di ASTRAL S.p.A., quale soggetto incaricato per l’espletamento delle attività connesse e strumentali all’erogazione delle risorse medesime.”;*
- al comma 35, le parole: *“che saranno stipulati entro la data del 1° gennaio 2026”* sono sostituite dalle seguenti: *“da stipulare fino alla completa operatività delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a).”;*

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 13.01.2026, recante ad oggetto: **“SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AFFIDAMENTO FINO AL 30.06.2026, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N° 1370/2007 LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998”;**

VISTA la nota Registro Ufficiale 36419 del 15.01.2026, assunta al protocollo comunale con n. 3133 del 20.01.2026, con la quale la Regione Lazio ha precisato che - *l’indicazione temporale “luglio 2026 contenuta nella citata nota deve intendersi riferita, in modo puntuale ed univoco, al giorno 31 luglio 2026, restando “ferme tutte le ulteriori indicazioni e disposizioni contenute nella nota prot.n. 1200591 del 04. Dicembre 2025-;*

VISTA l’istanza prot.n. 2396 del 15.01.2026, con la quale il servizio SUAP- Commercio- Attività Produttive-Trasporto Pubblico Locale del Comune ha richiesto alla Regione Lazio di comunicare l’importo del contributo finanziario a carico della Regione, ai fini della formalizzazione dei provvedimenti di affidamento e dei conseguenti contratti da stipulare con le società affidatarie;

PRESO ATTO che con successiva nota Registro Ufficiale 116178 del 04.02.2026, assunta al protocollo comunale con n. 6760 del 04.02.2026, la Regione Lazio ha rappresentato che *“l’ammontare*

delle risorse regionali su cui codesto Ente potrà confidare per prorogare, ai gestori che leggono per conoscenza, i rispettivi affidamenti per il periodo 1/1/2026 – 30/7/2026 (ossia per il periodo antecedente la data di decorrenza – fissata per il 31/7/2026 - dell'Unità di rete "Terra di Lavoro" di cui Cassino fa parte) saranno pari ai finanziamenti attribuiti per l'anno 2025 proporzionati al periodo suddetto, ossia:

- *per quanto attiene la gestione Aut.zi magni luigi e figli srl, € 512.179,39;*
- *per quanto attiene la gestione Autolinee Mastrantoni s.r.l. € 168.358,36"*

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.02.2026 recante ad oggetto: "PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 1370/2007 LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998. RETTIFICA DELLA D.G.C. N. 14 DEL 13.01.2026 A SEGUITO DI PRECISAZIONI DELLA REGIONE LAZIO";

PRESO ATTO della deliberazione n. 14 del 13.01.2026, così come rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.02.2026, la Giunta Comunale:

- ha demandato tutti gli adempimenti conseguenziali e successivi, ai Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Attività Produttive all' affidamento del servizio comunale di TPL alle società Autoservizi Luigi Magni & Figli srl e Autolinee Mastrantoni srl, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 5, paragrafo 4 e 5 del Regolamento comunitario 1370/07CE, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Lazio procedendo ad una proroga del contratto di trasporto pubblico locale (TPL) urbano ed extraurbano in favore delle società;
- ha stabilito la durata dell'affidamento per un periodo di sei mesi dal 01.01.2026 al 30.07.2026, fino all'avvio del nuovo assetto organizzativo del servizio pubblico locale su gomma previsto dalla Regione Lazio a decorrere dal 01.07.2026, ai sensi dell'art. 7, commi 31-35 della Legge regionale 28.12.2019 n. 28 e ss.mm e ii.;
- ha dato atto che il finanziamento di tale servizio è garantito con trasferimenti regionali annui determinati che per il periodo - 01.01.2026 – 30.07.2026, per un importo complessivo di € 680.537,35 e per ciò che concerne la quota relativa all'IVA, pari ad € 68.053,78, con fondi comunali stanziati nella parte spesa del bilancio comunale, salva rideterminazione degli importi da parte della Regione Lazio;
- ha previsto, qualora la Regione Lazio non avesse completato la procedura di riforma del settore come sopra rappresentato entro la data del 31.07.2026, la verifica di un ulteriore periodo di affidamento alle stesse società, comunque tenendo conto delle eventuali indicazioni che la Regione Lazio emanerà al termine della ridefinizione sia dei servizi minimi che dei bacini di rete nonché del costo standard da applicare alle future gare;"

ATTESO che:

- il Comune di Cassino non è in grado di provvedere direttamente nei prossimi anni, con fondi propri di bilancio, e che la spesa del servizio che non rientrerà eventualmente nei servizi minimi finanziati dalla Regione;
- la particolare forma di finanziamento del servizio di TPL, garantito da risorse regionali ripartite e comunicate anno per anno al Comune (come espressamente riconosciuto dalla stessa Regione Lazio), rende irrealizzabile il ricorso ad una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio, risultando, tra l'altro, non determinabile il riferimento per le imprese concorrenti costituito dall'importo annuo d'appalto da porre a base di gara, che sarebbe condizionato da finanziamenti regionali di per sé variabili e subordinati, anno per anno, alle concrete disponibilità di bilancio della Regione;

TENUTO CONTO:

- che la continuità e regolarità del servizio comunale di TPL rappresenta una necessità per la popolazione residente, sia per gli spostamenti dovuti alla vita di relazione, sia per il

contenimento dei valori ambientali di inquinamento favorito dalla riduzione dell'utilizzo di mezzi propri;

- che l'esigenza di disporre il nuovo contratto di servizio costituisce non solo un dovere di buona amministrazione, ma si configura anche come una necessità oggettiva la cui assenza rischierebbe di bloccare l'erogazione del contributo regionale, impedendo così di fatto la prosecuzione del servizio;
- che, come sopra chiarito, la dimensione dell'attuale servizio comunale rientra pienamente nei parametri dimensionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento comunitario n.1370/07/CE, la cui valenza di fonte principale di disciplina del settore è stata confermata espressamente dal legislatore nazionale (articolo 61 legge n.99/1999), giustificando appieno l'indicazione della Regione Lazio di avvalersi di tale strumento per procedere ai rinnovi degli attuali contratti di servizio, almeno fino alla conclusione del processo di riorganizzazione in corso dell'intero comparto;
- che la suddetta indicazione regionale genera anche la certezza della piena adesione ed accettazione da parte della Regione Lazio dell'affidamento disposto dal Comune per il rinnovo del contratto di servizio in essere per l'esercizio del servizio di TPL;
- che tale procedura, soprattutto per i servizi sotto soglia di TPL, rappresenta ormai non solo una facoltà, ma un obbligo dal momento che non vi è possibilità, allo stato, di stabilire un prezzo certo da porre a base di gara per tutti gli anni di affidamento del servizio e che il Comune non è in grado di assumere impegni diretti di copertura di tutto o parte del costo del servizio comunale, con la conseguenza che qualsiasi gara indetta senza tale certezza sarebbe passibile di censure di illegittimità;

DATO ATTO che:

- il servizio di trasporto pubblico locale risulta determinante per soddisfare la richiesta dei cittadini di efficienti mezzi di collegamento che consentano di spostare verso una moderna forma di trasporto collettivo quote significative della mobilità su gomma, che sconta sempre più le insufficienze ed i gravi livelli di congestione della rete viaria; in tale ottica, il servizio di trasporto pubblico locale risulta determinante per limitare l'utilizzo degli automezzi privati e per massimizzare la tutela delle condizioni ambientali del territorio;
- attraverso il servizio in oggetto, l'Amministrazione comunale riesce a garantire ai cittadini una maggiore libertà di movimento, che apparentemente solo il veicolo privato sembra offrire, una utilizzazione più razionale dei mezzi pubblici, con conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale, risparmio energetico e minore livello di congestionamento del traffico locale, consentendo così una individuazione di modi e sistemi di trasporto sostenibile alternativi al trasporto privato, capaci di migliorare i tempi di trasferimento.

CONSIDERATO che:

- il servizio di TPL in atto nel Comune di Cassino, rientra nei parametri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 e 5, del Regolamento comunitario n.1370/07/CE;
- pertanto, il riferimento a tale disposizione comunitaria rientra pienamente nella competenza del Comune secondo il riconoscimento della funzione istituzionale svolta in tale settore ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135;
- per effetto della scelta del ricorso alla procedura di affidamento diretto/proroga, l'Ente comunale non è tenuto ad adottare alcun atto rivolto a fornire informazioni a terzi, anche se interessati, dell'avvio della procedura di rinnovo, secondo quanto espressamente statuito da una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha negato l'esistenza di un qualsiasi obbligo in tale senso da parte dell'amministrazione interessata, proprio per

riconoscere all'affidamento diretto una autonomia procedimentale che, qualora sussistesse un obbligo del genere, verrebbe meno finendo per equiparare tale procedura a quella ordinaria di gara (Corte di Giustizia – Sezione Decima – sentenza 24 ottobre 2019 – causa C-515/18);

- le società attuali esercenti sono titolari di un interesse legittimo qualificato, se non di un vero e proprio diritto, a proseguire nell'esercizio del servizio comunale di TPL, avendolo sempre esercitato detto servizio secondo criteri di efficienza, regolarità e continuità, cosicché l'amministrazione comunale non ha motivo per ipotizzarne la sostituzione;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 21.01.2025, con la quale è stato prorogato il servizio TPL in favore della società Autoservizi Luigi Magni & Figli s.r.l. dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, conseguenzialmente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale ricevuto con Deliberazione n. 12 del 10.01.2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2651 del 01.12.2025, con la quale è stato prorogato il servizio TPL in favore della società Autoservizi Luigi Magni & Figli s.r.l. dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, conseguenzialmente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale ricevuto con Deliberazione n. 383 del 14.07.2025;

VISTA in ultimo la proroga del contratto del servizio di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Cassino (FR), stipulato in data 03.12.2025 - rep. 792/2025 - registrato al Serie: 1T Numero: 3388 del 03.12.2025;

CONSIDERATO che la società Autoservizi Luigi Magni & Figli srl, attuale esercente del servizio comunale, unitamente ad altra Società di trasporti con nota del 08.01.2026, acquisita con al n. 1051 dello stesso giorno, agli atti del presente fascicolo, ha espresso la piena disponibilità a proseguire nella gestione del servizio alle stesse modalità e condizioni, dichiarandosi, altresì, pronti a modificare l'attuale programma di esercizio sulla base delle nuove risultanze che scaturiranno dalla riorganizzazione del comparto in definizione da parte della Regione Lazio, confermando la continuità dell'esercizio alle nuove condizioni ed ai nuovi contributi previsti ed erogati dalla Regione Lazio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'impegno di spesa dell'importo di € 512.179,39 sul capitolo di bilancio 104200 e dell'importo di € 51.217,94 per la quota IVA sul capitolo di bilancio 104100, del bilancio di previsione 2026/2028, affinché la Società Autoservizi Luigi Magni & Figli srl possa assicurare a favore dell'utenza il servizio di Trasporto Pubblico Locale anche nel periodo temporale interessato al rinnovo (01.01.2025-30.07.2026);

VISTA la regolarità del DURC avente Prot. INAIL_51527699 del 06.11.2025, con scadenza validità 06.03.2026;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni, trasmessa tramite l'applicativo BDNA, inoltrata con prot. PR_FRUTG_Ingresso_0058895_del 20.08.2025, alla Prefettura di Frosinone, così come previsto dalle leggi in materia, con esito, alla data della presente, "in istruttoria";

ACQUISITO in data 16.02.2026, il Certificato del Casellario Giudiziale dell'Amministratore della società in oggetto, identificato al n. 1022586/2026/R;

ACQUISITO il CIG n. BA704D0B56 in data 16.02.2026;

VERIFICATA la correttezza procedimentale dell'affidamento *de quo*, ai sensi e nel rispetto dell'art. 149 D.Lgs. 36/2023, confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 08/09/2023, n. 8215;

ACQUISITO il parere favorevole contabile, reso dal Dirigente Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, degli uffici competenti;

VISTO:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa**, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano in favore della società Autoservizi Luigi Magni & Figli srl con sede in Cassino alla via Casilina Nord Km. 135 P.IVA 00162230601;
1. **di stabilire** la durata dell'affidamento dal 01.01.2026 al 30.07.2026, così come consentito dall'articolo 5, paragrafo 4 e 5, del Regolamento comunitario n. 1370/2007 e dall'art. 7 della legge n. 28 del 27/12/2019 "Legge di stabilità regionale 2020", modificato in ultimo dalla Legge di stabilità n. 20 del 31/12/2025, pubblicata sul BUR Lazio n. 108 edizione straordinaria del 31/12/2025;
2. **Di precisare che** il servizio viene affidato sotto condizione risolutiva ovvero qualora l'unità di rete "Terra del Lavoro" sia operativa prima del periodo previsto dal presente rinnovo, il contratto verrà risolto previa comunicazione alla ditta trenta giorni prima del periodo dal presente rinnovo, il contratto verrà risolto previa comunicazione alla ditta trenta giorni prima;
3. **Di stabilire che** l'importo del contratto è pari ad € 512.179,39 (oltre IVA 10%) euro calcolato in relazione al trasferimento regionale riconosciuto dalla Regione Lazio al Comune di Cassino, per il periodo temporale interessato al rinnovo (01.01.2026 - 30.07.2026), sul capitolo di 104200 del bilancio di previsione 2026/2028, per una percorrenza pari a Km. 257.203,44, calcolata su base annua, in relazione alle somme che saranno erogate dalla Regione Lazio senza nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale ad eccezione dell'I.V.A. dell'importo di € 51.217,94, da impegnarsi sul capitolo di bilancio 104100;
4. **Di indicare**, pertanto, l'importo complessivo del servizio relativo al periodo 01 gennaio 2026 - 30 luglio 2026, nella misura complessiva di Euro 512.179,39 oltre IVA 10% per Euro 51.217,94, per un totale pari ad Euro 563.397,33;
5. **Di dare atto che** il finanziamento di tale servizio è garantito con trasferimenti regionali pari ad Euro 512.179,39 determinati ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 16.07.1998 e, per ciò che concerne la quota relativa all' IVA, con fondi comunali stanziati per Euro 51.217,94;
6. **Di assumere** l'impegno di spesa di Euro 51.217,94 sul capitolo 104100 e di € 512.179,39 sul capitolo 104200, del bilancio di previsione 2026/2028;
7. **Di approvare** l'allegato schema di contratto facente parte integrante della presente determinazione;
8. **Di adeguare** la ristrutturazione del servizio comunale in base alle nuove indicazioni che perverranno dalla Regione Lazio al momento in cui entrerà in vigore il nuovo assetto dei servizi di TPL;
9. **Di prendere atto** della dichiarazione resa dalla società Autoservizi Luigi Magni & Figli srl di accettare qualsiasi variazione dovesse intervenire durante il periodo di durata del nuovo contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per effetto delle determinazioni assunte dalla Regione Lazio in relazione al servizio comunale di Cassino;

10. **Di trasmettere** la presente determinazione e copia del contratto alla Regione Lazio per quanto di competenza.

Il Funzionario titolare di incarico E.Q.

Dr.ssa Daniela Cimillo

Il Dirigente

Dr. Pasquale Loffredo

**Determinazione AREA SERVIZI nr.151 del 19/02/2026****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2026		<i>Impegno di spesa</i>	2026 410/0	Data: 19/02/2026	Importo: 512.179,39
Oggetto:	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.01.2026 AL 30.07.2026, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N 1370/2007, LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998 ALLA SOCIETÀ AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL. CIG: BA704D0B56				
Capitolo:	2026	104200	SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (QUOTA REGIONALE)		
Codice bilancio:	10.02.1.0103		C.I.G.: BA704D0B56	SIOPE: 1.03.02.15.001	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico					
Beneficiario:	0000135 - AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026		<i>Impegno di spesa</i>	2026 411/0	Data: 19/02/2026	Importo: 51.217,94
Oggetto:	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.01.2026 AL 30.07.2026, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N 1370/2007, LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998 ALLA SOCIETÀ AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL. CIG: BA704D0B56				
Capitolo:	2026	104100	Spesa per il trasporto pubblico (quota iva)		
Codice bilancio:	10.02.1.0103		C.I.G.: BA704D0B56	SIOPE: 1.03.02.15.001	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico					
Beneficiario:	0000135 - AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l.				

.....

CASSINO li, 19/02/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 268**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI**

Ufficio Proponente: **Gestione Commercio, Attività Produttive, UMA, Trasporto Pubblico locale, URP, Suap**

Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.01.2026 AL 30.07.2026, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N 1370/2007, LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998 ALLA SOCIETÀ AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL. CIG: BA704D0B56**

Nr. adozione settore: **151** Nr. adozione generale: **458**

Data adozione: **19/02/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Commercio, Attività Produttive, UMA, Trasporto Pubblico locale, URP, Suap)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/02/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 458 del 19/02/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.01.2026 AL 30.07.2026, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N 1370/2007, LEGGE 99/2009 E L.R. 30/1998 ALLA SOCIETÀ AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL. CIG: BA704D0B56

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 19/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO